



COMUNE DI AVELLINO
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Ordinanza n. **284/R.O.**

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini residenti in Corso Vittorio Emanuele, Corso Europa, galleria Via Mancini civ. 52, Piazzetta Amedeo Guarino e zone limitrofe, intese ad ottenere l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela della pubblica e privata incolumità, insidiata sia dall'utilizzo improprio delle citate località per partite di calcio, che arrecano danni a cose ed edifici pubblici nonché dalla registrazione di episodi di schiamazzi o, comunque, di disturbo della quiete, soprattutto nelle ore serali/notturne;

Rilevato che, sul territorio comunale, si manifestano comportamenti che contrastano con la fruibilità del patrimonio civico e di tutto il contesto urbano;

Ritenuta valida l'adozione di ogni iniziativa utile, tendente al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le strade e le piazze luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio;

Visto l'art. 16, comma 2, della Legge 689/81, così come modificato dall'art. 6 della Legge 24 luglio 2008 n. 125;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Locale, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 30 luglio 2001;

Visto l'art. 7 bis del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di Regolamento Comunale e delle Ordinanze comunali;

ORDINA

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento e fino a diversa disposizione, il divieto, in Corso Vittorio Emanuele, Corso Europa, galleria Via Mancini civ. 52, Piazzetta Amedeo Guarino, di praticare giochi di qualsivoglia genere, che possano arrecare intralcio, disturbo o danni ai beni pubblici o privati o costituire pericolo per il transito pedonale.

Il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre alla confisca del pallone e/o attrezzatura usata per giocare, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Delle violazioni commesse da minori rispondono coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

DEMANDA

All'Ufficio Traffico comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante il divieto imposto dal presente provvedimento.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e venga altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Avellino.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

Dalla Residenza Comunale, 25 giugno 2013

***Il Sindaco**
Paolo Foti*

La presente è trasmessa a:

1. Albo Pretorio – Sede;
2. Sito Internet – Sede;
3. Polizia Municipale – Sede;
4. Questura di Avellino;
5. Comando Provinciale Carabinieri Avellino;